

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5629 del 11/11/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE PISCIATELLO AD USO AREA CORTILIVA IN LOCALITA' MACERONE IN COMUNE DI CESENA (FC). DITTA: SEVERI PAOLO. PRATICA: FCPPT1866
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5820 del 10/11/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1694/2017, 1740/2018 in materia di canoni di concessione;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

RICHIAMATA la determinazione n.9868 del 27/08/2008 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, Sede di Cesena della Regione Emilia Romagna Romagna ha rilasciato per 6 anni al Sig. Severi Paolo, C.F. SVRPLA61R08C573C la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 27,10 del Torrente Pisciatello nel Comune di Cesena (FC), ad uso area cortiliva, individuata al foglio 102 antistante particella 129 del Comune di Cesena (FC);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 26/11/2013 registrata al PG/2013/0294040 in pari data con cui il Sig. Severi Paolo, C.F. SVRPLA61R08C573C residente in via Cesenatico 5254, nel Comune di Cesena (FC) ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con determina sopra citata dal Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 378 del 18/12/2013 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO :

– della comunicazione del Signor Severi, acquisita al protocollo PG/2015/0599698 del 19/08/2015, con cui chiede *“che il deposito cauzionale venga trattenuto come pagamento del canone relativo all'anno 2015”* per rinuncia all'utilizzo del bene pubblico di cui alla concessione rilasciata il 27/07/2008 con atto n.9868;

– della successiva dichiarazione di voler proseguire all'utilizzo del bene demaniale, acquisita a protocollo n.PG/2021/90369 in data 09/06/2021, nonostante la precedente comunicazione di rinuncia, dichiarando testualmente: *“rettifico la rinuncia e mantengo la concessione per l'utilizzo dell'area demaniale, uso area cortilizia di mq 27,00 in sponda sinistra del Torrente Pisciatello loc.Macerone di Cesena catastalmente identificata al fg 102 fronte mappale 129”*;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Forlì-Cesena (Nulla Osta idraulico det. dirigenziale n. 3070 del 03/09/2021 che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

DATO ATTO che, per l'occupazione demaniale visibile nella documentazione fotografica ricevuta dal signor Severi Paolo in data 4/03/2021 e acquisita al Prot.n. PG/2021/34754 a riscontro della nota inviata con Prot.n. PG/2021/0019379 del 08/02/2021, questa Agenzia ha accertato la mancata corresponsione dei canoni di concessione dovuti per gli anni dal 2015 al 2021, a titolo di capitale ed interessi, per un importo totale pari ad euro **885,59** e ne ha richiesto il pagamento con nota PG/2021/0093386 del 15/06/2021;

PRESO ATTO dell'istanza PG/2021/123183 del 05/08/2021 con cui Severi Paolo ha richiesto la rateizzazione della somma per gli anni non corrisposti 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 dovuta di € **632,96** a titolo di capitale ed interessi al **01/11/2021** maggiorati dell'interesse dovuto ad ogni rata versata;

RITENUTO che l'istanza di rateizzazione presentata in data 05/08/2021 con PG/2021/123183 dei canoni pregressi possa essere accolta ai sensi dell'art. 45 della l.r. 28/2013, per una quota capitale dovuta quantificata in 625,00 euro, a cui dovranno essere sommati gli interessi maturati alla data di ogni versamento, nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per le annualità 2020 e 2021;

- ha versato in data 30/10/2021, la somma di 125,00 euro, richiesta a titolo di integrazione del deposito cauzionale versato per la precedente concessione in data 22/08/2008 di euro 125,00;
- RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al Sig. Severi Paolo, C.F. SVRPLA61R08C573C la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Pisciatello, di mq 27,10 sita in via Cesenatico 5254 in Comune di Cesena (FC), catastalmente identificata al fg. n.102, fronte mappale 129 ad uso cortile, codice pratica FCPPT1866;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/10/2021 (PG/2021/171640 del 08/11/2021);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 127,64 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di accogliere l'istanza presentata dal Sig. Severi Paolo in data 5/08/2021 con PG/2021/0123183 di rateizzazione dei canoni dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, di cui alla concessione cod. pratica FCPPT1866/13RN01, per un importo complessivo quantificato in **632,96** euro, a titolo di capitale ed interessi;
7. di dare atto che la somma dovuta, comprensiva degli interessi di legge, è suscettibile di adeguamento con riferimento agli importi delle rate al variare del tasso annuale;

8. di stabilire che la somma dovuta deve essere corrisposta in **10 rate trimestrali** come stabilite dal piano di rateizzazione predisposto ed esemplificativamente allegato alla presente determinazione;
9. di stabilire che il pagamento delle rate deve avvenire secondo le scadenze riportate nel piano di rateizzazione presente all'art 2 del disciplinare e tramite la piattaforma [PayER-PagoPA](#), seguendo le indicazioni riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.
10. di avvertire che il mancato pagamento di due rate entro il termine previsto comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo per il concessionario di versare il residuo in un'unica soluzione, pena la riscossione coattiva del credito;
11. di dare atto che l'importo della prima rata è comprensivo degli interessi legali maturati antecedentemente alla scadenza della stessa, mentre le successive rate comprendono gli interessi maturati tra le rispettive singole scadenze;
12. di dare atto che il concessionario può richiedere di essere autorizzato a saldare anticipatamente il proprio debito residuo costituito dalla quota capitale restante, calcolata come somma delle rate residue decurtate dalle quote interessi;
13. di dare atto che l'importo del canone per l'annualità 2021 pari a 127,64 euro è stato versato in data 07/07/2021;
14. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
16. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
17. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

18. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a ,
Sig. Severi Paolo, C.F. SVRPLA61R08C573C (cod. pratica FCPPT1866).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Pisciatello, individuata al fg 102 fronte del mappale 129 del Comune di Cesena (FC), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 27,10 è destinata ad uso cortile.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a **127,64** euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Si riporta il piano di rateizzazione come da tabella a seguito:

PIANO DI RATEIZZAZIONE				
N° rata	Quota capitale	Quota interessi legali	Scadenza rata	Importo rata
1	62,50 €	7,94 €	01/11/2021	70,44 €
2	62,50 €	0,01 €	01/02/2022	62,51 €

3	62,50 €	0,01 €	01/05/2022	62,51 €
4	62,50 €	0,00 €	01/08/2022	62,50 €
5	62,50 €	0,00 €	01/11/2022	62,50 €
6	62,50 €	0,00 €	01/02/2023	62,50 €
7	62,50 €	0,00 €	01/05/2023	62,50 €
8	62,50 €	0,00 €	01/08/2023	62,50 €
9	62,50 €	0,00 €	01/11/2023	62,50 €
10	62,50 €	0,00 €	01/02/2024	62,50 €

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei

diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3070 del 03/09/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Forlì-Cesena: “ *di condizionare il presente nulla osta alle seguenti prescrizioni:*

a) la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

b) sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;

c) la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

d) ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

e) è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;

f) il richiedente ha l'obbligo di eseguire l'ordinaria manutenzione del muro idraulico e, qualora il manufatto dovesse presentare dissesti pregiudizievoli per la sua corretta funzionalità, deve avvisare tempestivamente l'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.

CONDIZIONI GENERALI

1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.

3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

4. Di auspicare che il Richiedente predisponga una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito citato oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla

dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena.

7. E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

8. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d' indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

9. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle acque territoriale o al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione

del presente atto o dalla notifica dello stesso conformemente a quanto previsto dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

10. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia regionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 2° livello denominata "Dati ulteriori", in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.